



PROPOSTA DI LEGGE N. 150/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE F. CANNIZZARO RECANTE:
"STRATEGIE D'INTERVENTO EDUCATIVO ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI"

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

IL DIRIGENTE

F.TO AVV. GIOVANNI FEDELE

IL PRESIDENTE

F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO

PROPOSTA DI LEGGE N. 150/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE F. CANNIZZARO RECANTE:
"STRATEGIE D'INTERVENTO EDUCATIVO ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI"

RELAZIONE

Da tempo si parla nel mondo scolastico italiano di BES, sigla che fa riferimento ai Bisogni Educativi Speciali e, in modo particolare, a tutti quegli alunni che presentano difficoltà tali da richiedere interventi individualizzati.

La normativa del 27 dicembre 2012 sui BES accogliendo gli orientamenti da tempo presenti in alcuni Paesi dell'Unione europea, consente, finalmente, l'individuazione di "Strumenti d'intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" sull'intero territorio nazionale.

Ma, per avviare azioni di prevenzione e supporto calibrate sulle reali necessità dei discenti, con successivi interventi pedagogici tali da recuperare uno sguardo educativo, è opportuno agire a livello regionale e provinciale. Proprio in considerazione dell'ampiezza della quantità di persone coinvolte – studenti, famiglie, dirigenti scolastici, docenti e personale ATA - è evidente quanto sia toccata in profondità l'azione della scuola in tutte le sue articolazioni, dal singolo consiglio di classe o team docente fino agli uffici scolastici provinciali e regionali. Tutto ciò può generare una difformità di risposte fornite dalle singole scuole, sia in termini qualitativi, sia quantitativi.

Da qui scaturisce, come emergenza educativa, l'esigenza di formulare una proposta di legge regionale organica al fine di regolamentare, organizzare e disciplinare gli interventi per soddisfare tutte le richieste del territorio inerenti una tematica così delicata.

Inoltre la carenza di una banca dati regionale di soggetti con Bisogni Educativi Speciali ancor più spinge a fornire indicazioni precise a tutti i servizi coinvolti.

Ponendo l'alunno al centro del percorso educativo, potremmo reputare "speciale" tutto ciò che richiede competenze e risorse più efficaci ed appropriate, speciali appunto.

Manifestare Bisogni Educativi Speciali non significa obbligatoriamente avere una diagnosi medica e/o psicologica, ma essere in una situazione di difficoltà e ricorrere ad un intervento mirato, personalizzato.

Rispetto alla diagnosi di una malattia, la valutazione dei "Bisogni Educativi Speciali" non è discriminante per almeno tre motivi: in primo luogo fa riferimento ad un panorama di bisogni molto ampio, in secondo luogo non si riferisce solo a cause specifiche e infine indica che il bisogno o i bisogni non sono stabili nel tempo, ma possono venire meno o essere superati.

Gli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali non sono solo quelli in possesso di una certificazione, ma sono tutti quelli che necessitano come i primi di attenzione e spesso di interventi mirati.

PROPOSTA DI LEGGE N. 150/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE F. CANNIZZARO RECANTE:
"STRATEGIE D'INTERVENTO EDUCATIVO ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI"

Relazione tecnico – finanziaria

Gli articoli 4 e 6 rappresentano le norme che contengono profili di onerosità a carico del bilancio regionale.

Nello specifico, l'articolo 4 comma 7 dispone l'organizzazione di corsi di formazione per docenti. La quantificazione di tali oneri è stata effettuata sulla base di stime parametriche, ottenute considerando i costi sostenuti da alcuni Comuni delle Regioni Lombardia ed Emilia - Romagna che hanno organizzato eventi simili. Dall'analisi condotta, i dati che consentono di stimare le spese complessive per le attività formative sono di seguito riportati:

- costo medio unitario per docente formatore: 350,00 euro, comprensivo di IRPEF e rimborso di eventuali spese vive documentate. Ipotizzando due docenti a corso, la spesa risulta pari a ad euro 700,00 a incontro;
- ciascun corso ha una durata di 30 ore di formazione da espletare nell'arco di 9 mesi;
- costo noleggio di apposite sale per lo svolgimento di attività formative: 70 euro ad incontro + IVA (22%), per un totale di circa 85,00 euro;
- spese per stampe e promozione pubblicitaria presso le scuole; riproduzione cartacea e/o CD dei materiali dei corsi per i frequentanti: 315,00 euro.

Dai dati sopra riportati si rileva che la spesa da sostenere per organizzare un corso formativo risulta pari ad euro 1.100,00. Ipotizzando l'organizzazione di 3 incontri per ciascuna provincia calabrese, per un totale di 15 incontri formativi nell'arco di 9 mesi, è possibile quantificare una spesa complessiva annua pari ad euro 16.500,00 alla cui copertura finanziaria si provvede mediante prelievo del medesimo importo dal Programma U.20.03 – capitolo U0700110101, che presenta la necessaria disponibilità, e corrispondente imputazione in un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.12.07 inerente alla "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2016 – 2018.

Con riferimento alle misure educative e didattiche a beneficio degli studenti con BES (articolo 6), si è assunto quale parametro di riferimento per la quantificazione della spesa il costo di computer e apparecchiature informatiche (ad es. strumenti di videoscrittura, tastiere facilitate, *screen reader*, ecc.) per persone disabili, a valori di mercato. Tenuto conto che il costo medio unitario per l'acquisto delle suddette apparecchiature ammonta ad euro 1.200,00 IVA inclusa, ipotizzando l'acquisto di 200 apparecchiature, la spesa di investimento complessiva può essere congruamente determinata in euro 240.000,00. La copertura finanziaria della suddetta spesa è assicurata mediante prelievo del medesimo importo dal Programma U.20.03 – capitolo U0700120101, che presenta la necessaria disponibilità, e corrispondente imputazione in un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.12.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2016 – 2018.

PROPOSTA DI LEGGE N. 150/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE F. CANNIZZARO RECANTE:
 "STRATEGIE D'INTERVENTO EDUCATIVO ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON
 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI"

Quadro di riepilogo dell'analisi economico - finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari per ciascun esercizio 2016 - 2018

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
4 comma 7	Corsi di formazione	C	P	16.500 €
6	Misure educative e didattiche per gli studenti affetti da BES	I	P	240.000 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

I criteri di quantificazione degli oneri sono stati meglio dettagliati nella relazione tecnico – finanziaria

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 la Tipologia di entrata e/o il Programma di spesa e Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta a Programma inerente e coerente con la spesa prevista;
- altre forme di copertura

PROPOSTA DI LEGGE N. 150/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE F. CANNIZZARO RECANTE:
 "STRATEGIE D'INTERVENTO EDUCATIVO ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON
 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI"

Fonte di copertura	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Programma U.20.03 – capitolo U0700110101 “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (tabella A legge finanziaria regionale).	- 16.500 €		
Capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.12.07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”	16.500 €	16.500 €	16.500 €
Programma U.20.03 – capitolo U0700120101 “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti (tabella B legge finanziaria regionale).	- 240.000 €		
Capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.12.07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”	240.000 €	240.000 €	240.000 €

Per le finalità di cui all'articolo 6, la Regione si riserva, comunque, di finanziare le misure ivi previste mediante eventuali assegnazioni statali a valere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.

On. le Francesco Cannizzaro

PROPOSTA DI LEGGE N. 150/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE F. CANNIZZARO RECANTE:
"STRATEGIE D'INTERVENTO EDUCATIVO ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI"

Art. 1
(Principi e definizioni)

1. La Regione Calabria, in applicazione della direttiva emanata il 27 dicembre 2012 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Strumenti d'intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica) e dei principi sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, riconosce i bisogni educativi speciali come l'area dello svantaggio scolastico più ampia di quella riferibile alla presenza di deficit, e che le difficoltà nell'apprendimento possono ostacolare il pieno sviluppo dell'individuo e rendere il percorso scolastico complesso e difficoltoso.
2. Ai fini della presente legge:
 - a) per bisogni educativi speciali (BES) si intende l'area di svantaggio scolastico che riguarda tutti quegli alunni che, in una certa fase della loro crescita fino ai 18 anni, con continuità o per determinati periodi, richiedono una speciale attenzione per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano una risposta adeguata e personalizzata;
 - b) l'area dei BES comprende le seguenti tre grandi sotto-categorie:
 - 1) della disabilità;
 - 2) dei disturbi evolutivi specifici all'interno dei quali rientrano:
 - 1.1) i disturbi specifici di apprendimento (DSA);
 - 1.2) i deficit del linguaggio;
 - 1.3) i deficit delle abilità non verbali;
 - 1.4) i deficit della coordinazione motoria;
 - 1.5) i deficit dell'attenzione e dell'iperattività;
 - 3) dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale;
 - c) per ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), si intende la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute per bambini e adolescenti.
3. Al fine di promuovere l'inclusione scolastica e sociale degli alunni con specifici problemi di salute, tra gli alunni con BES vengono in particolare riconosciuti quelli affetti da diabete mellito di tipo 1.
4. Le strategie di intervento educativo per alunni con BES sono necessarie poiché le problematiche riconducibili all'area dei BES non rappresentano tutte patologie invalidanti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

PROPOSTA DI LEGGE N. 150/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE F. CANNIZZARO RECANTE:
"STRATEGIE D'INTERVENTO EDUCATIVO ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI"

Art. 2
(Finalità)

1. La presente legge detta norme in materia di interventi educativi e inclusione scolastica dei soggetti con BES volte a creare un'importante sinergia tra la Regione, le istituzioni scolastiche e sanitarie, pubbliche e private, le agenzie educative presenti sul territorio e le famiglie.
2. La presente legge persegue le seguenti finalità:
 - a) individuazione e somministrazione di checklist su impianto ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità, negli istituti scolastici a partire dalla scuola dell'infanzia e promozione della conoscenza dello strumento ICF;
 - b) creazione, presso il dipartimento regionale competente, di una banca dati dei soggetti con BES presenti sul territorio regionale, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale;
 - c) formazione dei docenti per la stesura del Piano didattico personalizzato (PDP) su impianto ICF;
 - d) attività di sensibilizzazione e formazione dei docenti;
 - e) attività di sensibilizzazione e informazione dei genitori;
 - f) creazione di una rete di intervento sui BES;
 - g) inserimento della figura del pedagogo clinico (ANPEC), in collaborazione con i dirigenti scolastici, nella preparazione di griglie di osservazione e nella formazione dei docenti, nonché nella pianificazione dei piani di studio personalizzati per i discenti con BES nella fase successiva alla diagnosi;
 - h) individuazione di risorse per gli studenti con BES;
 - i) inserimento della figura dell'assistente socio-educativo fin dalla scuola dell'infanzia, che possa essere da supporto agli alunni con BES;
 - j) sinergia tra istituzioni scolastiche e servizi di Unità operative di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza (UONPIA) della Regione Calabria;
 - k) estensione anche alle scuole paritarie di ogni ordine e grado di tutti gli strumenti per l'inclusione previsti dalla presente legge.

Art. 3

(Attivazione del percorso di individuazione precoce dei BES)

1. L'individuazione degli alunni con BES in età evolutiva va definita non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento.
2. Ciascun docente del consiglio di classe/ équipe pedagogica attiva un'osservazione intenzionale e finalizzata, quale strumento di conoscenza "in situazione", per pianificare i successivi interventi didattico-pedagogici.

PROPOSTA DI LEGGE N. 150/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE F. CANNIZZARO RECANTE:
"STRATEGIE D'INTERVENTO EDUCATIVO ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI"

3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado approntano una griglia per l'individuazione di aree relative ai BES con l'ausilio di un pedagogista clinico che apporti un contributo specialistico alla valutazione delle diverse aree funzionali.
4. L'identificazione degli alunni con BES, in base alla direttiva ministeriale del 2012, avviene sulla base del modello diagnostico ICF e dell'eventuale certificazione sanitaria.
5. Per l'individuazione precoce in ambito familiare di un alunno con BES, all'inizio dell'anno scolastico viene consegnata ai genitori una griglia osservativa contenente aspetti globali del minore (dalla motivazione nello svolgimento dei compiti pomeridiani alla osservazione di disagi comportamentali e di capacità relazionali), da compilare e restituire alla scuola nel mese di novembre.

Art. 4

(L'ICF quale strumento per i docenti)

1. La presente legge richiama l'attenzione sul modello ICF come strumento a disposizione del docente che deve attuare interventi pedagogico-didattici su soggetti con BES.
2. La struttura e le categorie di riferimento, le descrizioni, i criteri di inclusione ed esclusione e i qualificatori fanno riferimento alla fascia di età che va dalla nascita ai 18 anni e sono complementari all'ICD-10 e ad altre classificazioni derivate.
3. In ogni istituto scolastico, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 6, sono predisposti idonei facilitatori (ausili, tecnologie, ma anche un diverso metodo di insegnamento, strategie didattiche personalizzate, scelte organizzative che favoriscano l'integrazione) e sono rimosse le barriere esistenti (non solo architettoniche ma anche culturali), in modo che ogni alunno potenzialmente disabile possa riuscire ad ottenere buoni risultati in termini di apprendimento e di partecipazione sociale.
4. Ai fini di una corretta conoscenza e applicazione del modello ICF quale strumento operativo da parte dei docenti per il funzionamento educativo e apprenditivo di alunni con BES, si rende necessaria, ai sensi dell'articolo 8, la formazione obbligatoria dei docenti per un numero complessivo di trenta ore, da espletare in un arco di tempo di nove mesi a partire da settembre e non oltre giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 5

(Scuola dell'infanzia: individuazione precoce degli alunni con BES)

1. La presente legge riconosce la scuola dell'infanzia quale osservatorio privilegiato per la conoscenza degli alunni e l'individuazione precoce di BES al fine di sviluppare integralmente la personalità del bambino nell'esperienza educativa, sintonizzare il rispetto

PROPOSTA DI LEGGE N. 150/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE F. CANNIZZARO RECANTE:"STRATEGIE D'INTERVENTO EDUCATIVO ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI"

per le dimensioni proprie dello sviluppo evolutivo dell'infanzia con la capacità di proporre esperienze e svolgere itinerari progettuali di attività.

2. La presente legge valorizza il ruolo dell'adulto-educatore nella scuola dell'infanzia, quale docente professionalmente capace e preparato, supportato da specialisti del settore pedagogico al fine di individuare strategie educative, dirette ad affermare il diritto allo studio e le pari opportunità educative, che devono partire dalla realtà del singolo bambino, dalle sue capacità e dalle sue competenze che vengono accettate e valorizzate.

Art. 6

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. L'elaborazione di un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con BES, anche attraverso la redazione di un PDP, individuale o riferito a tutti gli alunni della classe con BES, serve come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed ha la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.
2. Le scuole, dopo aver esaminato eventuali certificazioni o dopo aver individuato, sulla base di attente considerazioni didattiche e psicopedagogiche, gli allievi con BES, possono avvalersi di opportuni strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico).
3. Agli studenti con BES le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse autonome disponibili sul bilancio regionale, garantiscono:
 - a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
 - b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
 - c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero;
 - d) le misure previste dal presente articolo sono sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi;
 - e) agli studenti con BES sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

PROPOSTA DI LEGGE N. 150/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE F. CANNIZZARO RECANTE:
"STRATEGIE D'INTERVENTO EDUCATIVO ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI"

Art. 7
(Rete BES)

1. La presente legge dispone la creazione di una rete di intervento sui BES tra gli organi competenti di Regione, Provincia, ambiti territoriali scolastici provinciali e regionale, servizi UONPIA, istituzioni scolastiche e Associazione nazionale pedagogisti clinici Regione Calabria, Associazione nazionale dirigenti scolastici (ANDIS) Calabria e Centri territoriali di supporto (CTS) Calabria.
2. Compito della rete è costruire sinergie per l'individuazione precoce e la presa in carico tempestiva dei soggetti con BES, programmando interventi multidisciplinari a beneficio della persona destinataria di attenzioni educative speciali.
3. Presso il dipartimento regionale competente, viene istituita una Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, con il ruolo di monitorare e valutare le strategie di intervento idonee ad individuare soluzioni in aiuto ai soggetti BES.
4. Con regolamento regionale da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti il numero dei componenti della Commissione nonché le norme per il suo funzionamento. La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo onorifico e non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 8
(Protocollo d'intesa tra scuola e servizi territoriali)

1. La Regione si avvale dello strumento del protocollo d'intesa, da stipulare con i dirigenti scolastici degli istituti presenti sul territorio e i servizi territoriali, al fine di:
 - a) promuovere corsi di formazione per docenti di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado;
 - b) promuovere corsi di formazione per gli operatori del settore socio-educativo;
 - c) attivare uno sportello di ascolto e di consulenza educativa dedicato ai genitori di alunni con BES;
 - d) promuovere la continuità educativa tra scuola e famiglia;
 - e) promuovere il successo formativo coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e apprendimento;
 - f) prevenire situazioni di disagio scolastico che solitamente preludono a forme di esclusione, marginalità e devianza;
 - g) individuare ed approfondire metodologie strategiche educative e di insegnamento agli alunni con BES;

PROPOSTA DI LEGGE N. 150/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE F. CANNIZZARO RECANTE:
"STRATEGIE D'INTERVENTO EDUCATIVO ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI"

- h) promuovere e sostenere un progetto educativo globale finalizzato alla crescita e allo sviluppo della personalità degli alunni, nell'ottica di una scuola aperta al territorio e alla comunità locale;
 - i) mantenere un rapporto costante di confronto e collaborazione progettuale tra le varie agenzie educative presenti sul territorio al fine di concertare e condividere strategie educative e formative comuni;
 - j) sostenere l'inclusione degli alunni in situazione di disagio per consentire loro di raggiungere realistici traguardi di sviluppo sia come concretizzazione di un diritto soggettivo che come segno di civiltà per la comunità di appartenenza;
 - k) promuovere l'integrazione di nuove strategie e modalità operative che risultino adeguate alla individualità e specificità di ogni soggetto.
2. Il protocollo d'intesa di cui al presente articolo si propone i seguenti obiettivi:
- a) contrastare e prevenire il disagio scolastico e sociale;
 - b) promuovere il benessere psicofisico individuale e collettivo come risorsa preziosa della vita sociale;
 - c) favorire il processo di inclusione della persona nel proprio ambiente;
 - d) tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - e) promuovere spazi di dialogo e confronto tra agenzie educative;
 - f) attuare forme di collaborazione interistituzionale;
 - g) facilitare i processi di apprendimento degli alunni;
 - h) predisporre attività di recupero volto al rinforzo dell'apprendimento;
 - i) ridurre i fattori di rischio che impediscono la socializzazione, l'integrazione e l'apprendimento;
 - j) favorire l'integrazione e la socializzazione dei minori in difficoltà;
 - k) favorire l'inserimento, l'integrazione e la partecipazione alla vita della scuola di alunni con BES;
 - l) accrescere il benessere globale dell'alunno;
 - m) ridurre le difficoltà di apprendimento e dei problemi comportamentali dell'alunno BES;
 - n) diffondere un clima positivo nel contesto scolastico;
 - o) fornire al docente strumenti e competenze adeguate allo svolgimento delle attività scolastiche da parte del docente.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati nell'esercizio 2016 in euro 16.500, si provvede con le risorse disponibili sul Programma U.20.03 – capitolo U0700110101 "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio

PROPOSTA DI LEGGE N. 150/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE F. CANNIZZARO RECANTE:
"STRATEGIE D'INTERVENTO EDUCATIVO ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI"

regionale per gli esercizi finanziari 2016 – 2018, il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo di nuova istituzione nell'ambito del Programma U.12.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente.
3. Agli oneri di parte capitale derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati nell'esercizio 2016 in euro 240.000, si provvede con le risorse disponibili sul Programma U.20.03 – capitolo U0700120101 "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese per investimenti" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2016 – 2018, il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
4. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo di nuova istituzione nell'ambito del Programma U.12.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente.
5. Per gli esercizi successivi, agli oneri a regime stimati dal 2017 in 256.500 euro annui si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili al Programma U.12.03 dello stato di previsione della spesa, con la legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, la Regione si riserva di finanziare le attività ivi previste mediante ulteriori risorse di provenienza statale.
7. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico con le modalità previste dall'articolo 12 della legge regionale n. 32 del 30 dicembre 2015.